

**Comune**  
**di**  
**MONTE SAN BIAGIO**

Provincia di Latina

**TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2005 e integrato con Deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 3 del 10.03.2006

# Comune

## di

# MONTE SAN BIAGIO

Provincia di LATINA

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2005

## INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>		<b>CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI</b>
1	Oggetto del regolamento	20	Denunce
2	Ambito di applicazione - Limite temporale	21	Denuncia di variazione
	<b>CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO</b>	22	Riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni
3	Zone di applicazione	23	Modalità dei rimborsi
4	Presupposto della tassa		<b>CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO</b>
5	Esclusioni	24	Il funzionario responsabile
6	Soggetti passivi	25	Sanzioni
7	Locali in multiproprietà	26	Lotta all'evasione
8	Locali ed aree tassabili	27	Accertamento e controllo
9	Locali ed aree non utilizzate		<b>CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI</b>
10	Assimilazione per qualità e quantità ai rifiuti urbani, dei rifiuti delle attività economiche	28	Disposizioni finali
	<b>CAPO III - TARIFFAZIONE</b>	29	Entrata in vigore del regolamento
11	Obbligazione tributaria		
12	Riduzioni di tariffe		
13	Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio		
14	Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio		
15	Gettito del tributo		
16	Tariffe		
17	Classificazione delle categorie dei locali ed aree		
18	Locali ed aree tassabili con superficie ridotta		
19	Tassa giornaliera di smaltimento		

## **CAPO I - NORME GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993.

2. Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

### **ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.

## **CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO**

### **ART. 3 ZONE DI APPLICAZIONE**

1. L'applicazione della tassa a tariffa intera è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali e comunque entro 1000 ml dall'ubicazione del più vicino punto di raccolta.

2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 4, comma 5, e nei limiti di cui all'art. 59, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 507/1993.

### **ART. 4 PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 3.

2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

5. Nelle zone di cui all'art. 3, secondo comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori più vicini ed a corrispondere la tassa nella misura del 40% della tariffa ordinaria se la distanza su strada carrozzabile o pedonale dal più vicino punto di raccolta è superiore a 1000 ml.

6. La presente riduzione non trova applicazione nell'ipotesi in cui il Comune istituisca il servizio di raccolta rifiuti porta a porta.

## **ART. 5 ESCLUSIONI**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purché risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono comunque soggetti a tassa:

a) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;

b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto dal Comune ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi, salvo il disposto di cui al successivo art. 8, comma 2.

## **ART. 6 SOGGETTI PASSIVI**

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

## **ART. 7 LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ**

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

## **ART. 8 LOCALI ED AREE TASSABILI**

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti ;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici – comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate a depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.;

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

2. Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

3. Si considerano altresì tassabili, con tariffa ordinaria ridotta all'80%, tutte quelle superfici nelle quali si formano residui qualificabili come rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi che risultino effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo.

## **ART. 9 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE**

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di servizi in atto ( acqua, luce, gas ).

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

## **ART. 10 ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE**

*(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)*

**A)** Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette,

4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

6 - paglia e prodotti di paglia;

7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

10 - feltri e tessuti non tessuti;

11 - pelle e simil-pelle;

12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;

- 15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20 - nastri abrasivi;
- 21 - cavi e materiale elettrico in genere;
- 22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26 - accessori per l'informatica.

**B)** non sono compresi i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

### **CAPO III - TARIFFAZIONE**

#### **ART. 11 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
  - a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri con ogni mezzo ( rapporto dei vigili urbani , cessazioni di utenze, ecc. ) di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
  - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

## ART. 12 RIDUZIONI DI TARIFFE

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N. D.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
1	Abitazioni con unico occupante . . . . .	30
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune . . . . .	20
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività . . . . .	30
4	Utenti che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale . . . . .	30
5	Per gli esercenti attività commerciali ubicate nel centro storico precluse al traffico . . . . .	30

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

4. La riduzione di cui al precedente punto 1 della tabella è concessa con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a seguito di specifica richiesta da parte dell'occupante e previo accertamento diretto della situazione di fatto dovendosi ritenere del tutto irrilevante la situazione anagrafica;

5. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella:

- a) compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- b) è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente a dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

6. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

7. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

8. Le riduzioni delle tariffe, previste dal presente articolo, non sono cumulabili tra loro.

## ART. 13 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1. Qualora si verifichi che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo per 30 giorni o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 20 % della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata, all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

#### **ART. 14**

#### **RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO**

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del Comune, di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio con una decurtazione del 20% della tariffa dovuta.

#### **ART. 15**

#### **GETTITO DEL TRIBUTO**

1. La tariffa della tassa è determinata, dalla Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.
3. Ai fini della determinazione del costo del servizio è dedotto dal costo complessivo di nettezza urbana, a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni, un importo pari al 5 %.

#### **ART. 16**

#### **TARIFFE**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel territorio di questo comune continuano ad applicarsi, sino all'anno precedente all'applicazione delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti.

#### **ART. 17**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE RIFIUTI**

Agli effetti dell'applicazione della Tassa i locali e le aree sono classificate nelle seguenti categorie:

1. locali adibiti ad abitazione civile (compresi garage, cantine, solai e pertinenze in genere), caserme, residenze collettive, convitti
2. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
3. bar, caffè, pasticcerie
4. alberghi, pensioni
5. case di cura e riposo
6. uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito
7. stazioni, circoli ricreativi e sportivi
8. negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
9. edicole, tabacchi, farmacie, plurilicenze
10. supermercati, macellerie, generi alimentari
11. ortofrutta, pescherie, fiori e piante
12. banchi di mercato generi alimentari
13. carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommisti
14. attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere,barbiere,estetista
15. attività artigianali di produzione beni specifici

16. attività industriali di produzione beni specifici
17. musei, biblioteche, scuole pubbliche e private, associazioni
18. campeggi, aree di deposito, autorimesse, autoservizi, rimessaggio roulotte e natanti
19. distributori di carburante
20. esposizioni, autosaloni, magazzini senza vendita diretta, capannoni, magazzini e depositi condotti da imprenditori agricoli con classificazione catastale C/2 -C/3 aventi rendita propria
21. discoteche, night club

**ART. 18**  
**LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA**

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

N.D.	ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
	- lavanderie a secco, tintorie non industriali . . . . .	.....30.....%
	- laboratori fotografici, eliografie . . . . .	.....30.....%
	- gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici., laboratorio di analisi	.....30.....%
	- carrozzerie autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante . . . . .	.....30.....%
	- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi . . . . .	.....30.....%
	- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie . . . . .	.....30.....%
	- falegnamerie.....	.....30.....%
	- attività industriali con capannoni	.....30.....%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

**ART. 19**  
**TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50 %, senza alcuna riduzione di superficie nel caso di occupazione di area.

3. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

## **CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI**

### **ART. 20 DENUNCE**

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993, e deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione. 3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione. 4. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 19, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa.

### **ART. 21 DENUNCIA DI VARIAZIONE**

1. La denuncia di cui all'art. 20, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 20, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14.

### **ART. 22 RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DELLE ADDIZIONALI, DEGLI ACCESSORI E DELLE SANZIONI**

1. La riscossione spontanea del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni sarà effettuata a mezzo ruoli nei limiti e con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 32 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

### **ART. 23 MODALITÀ DEI RIMBORSI**

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

3. I rimborsi, spettanti al contribuente, delle somme erroneamente versate in eccedenza, vengono disposte con provvedimento del funzionario responsabile nei termini previsti dall'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre n. 507.

co  
99

## **CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**

### **ART. 24 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.

## **ART. 25 SANZIONI**

1. Per le seguenti infrazioni:

- a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
- c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3/bis, del D.Lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507; trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per gli omessi o tardivi pagamenti si applicano le norme di cui agli artt. 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471, e 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 472.

3. Per l'applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 76, comma 3, del decreto, conseguente alle violazioni formali delle disposizioni previste dall'art. 70, comma 3, si osservano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, fermo restando il diverso termine di decadenza previsto per la notifica dell'atto di irrogazione della pena sostitutivo del termine decadenziale di cui all'art. 13 della legge n. 689/1981.

4. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto del suolo pubblico, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

5. Per le violazioni alle norme di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi previste.

## **ART. 26 LOTTA ALL'EVASIONE.**

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali coordinati e sotto la responsabilità del Direttore Generale (e/o del Segretario Comunale), dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti. In particolare l'Ufficio Tecnico, l'Ufficio di Polizia Municipale e l'Ufficio Commercio dovranno assicurare ogni possibile collaborazione in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza, mentre l'Ufficio Anagrafe dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, all'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti

## **ART. 27 ACCERTAMENTO E CONTROLLO**

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio emette avviso di accertamento nei termini e con modalità previste all'art. 71 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia o i dipendenti dell'ufficio comunale, muniti di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.
- Utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in materia.

### **ART. 29 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo gennaio 2005 unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.